

## REGOLAMENTO FONDO RIACQUISTO AZIONI SOCIALI ENERGIA POSITIVA SOC. COOP.

### Art.1

#### PREMESSA

Il presente regolamento viene sottoposto all'approvazione dei soci con l'intento di disciplinare quanto previsto al punto 8.4 dello Statuto sociale approvato con l'assemblea del 22/04/2021.

***Le azioni sono nominative e sono rimborsabili ai soci nei casi e modi previsti dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può acquistare e rivendere o rimborsare azioni della cooperativa, previa fissazione del relativo prezzo con apposita deliberazione consiliare che dovrà essere assunta sulla base della situazione patrimoniale del periodo e comunque nel rispetto dei principi del codice civile, entro il limite massimo del 2% (due per cento) del capitale sociale della cooperativa esistente alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale, e comunque nei limiti di cui all'art. 2529 Codice Civile.***

Il presente Regolamento non vuole sostituire quanto statutariamente previsto dall'art. 13 relativa al recesso del socio dalla cooperativa fattispecie che pertanto resta esclusa dalla presente statuizione.

Il presente Regolamento non si applica a quanto previsto dal punto 10.3 dello Statuto (appartenenza ad un gruppo legato ad un progetto imprenditoriale) per cui alla conclusione di un progetto imprenditoriale il socio mantiene immutate le sue opportunità di ottenere alternativamente il rimborso delle azioni sottoscritte legate al progetto imprenditoriale concluso o la possibilità di legare le proprie azioni ad altro progetto imprenditoriale in corso.

### Art.2

#### CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA FACOLTA'

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che definisce il prezzo di acquisto delle

azioni definirà anche l'importo massimo di azioni acquistabile dalla cooperativa negli intervalli temporali previsti.

L'importo massimo acquistabile verrà suddiviso in due quote di pari importo da impegnare per il pagamento entro il mese di giugno e dicembre dell'anno in corso.

Le proposte di cessione delle proprie quote alla cooperativa potranno essere formulate dai soci in due finestre di presentazione, da inizio gennaio a fine maggio e da inizio luglio a fine novembre di ciascun anno e non potranno in nessun caso riguardare, anche frazionatamente, la totalità delle azioni possedute.

La cooperativa predisporrà un modulo di richiesta che il socio provvederà a compilare, firmare e trasmettere alla pec/mail aziendale: [energiapositiva@pec.it](mailto:energiapositiva@pec.it)/[supporto@energia-positiva.it](mailto:supporto@energia-positiva.it) anche per il tramite di una procedura informatica presente sul sito web della cooperativa.

Alla conclusione di ogni periodo, verranno raccolte le richieste e determinato il totale delle azioni proposte in cessione alla cooperativa.

Se il valore delle richieste di cessione sarà:

- inferiore al disponibile di periodo, le richieste verranno integralmente soddisfatte con la firma dei documenti di cessione ed il valore non rimborsato andrà ad aggiungersi al disponibile per il periodo successivo, purché all'interno dello stesso anno solare;
- superiore al disponibile di periodo, tutte le richieste verranno soddisfatte in maniera proporzionale al rapporto tra il valore delle richieste e il valore disponibile del periodo con arrotondamento al numero di quote intere superiore, se possibile; l'importo spettante verrà comunicato ad ogni socio richiedente per la conferma della volontà di cessione del diverso numero di quote rispetto alla richiesta formulata che verrà pertanto parzialmente soddisfatta con la firma dei documenti di cessione; gli importi derivanti da eventuali rinunce alla cessione verranno portati in aumento del disponibile per il periodo successivo, purché all'interno dello stesso anno solare.

### Art. 3

#### ULTERIORI PRECISAZIONI

Ogni socio potrà presentare una sola richiesta per anno solare salvo in caso di riparto, caso in cui potrà presentare ulteriore richiesta per l'importo non ceduto nella finestra di

presentazione successiva.

Le quote cedute dal socio cesseranno di essere conteggiate ai fini del godimento del ristorno annuale a partire dalla data di cessione.

A seguito della richiesta, il CDA valuterà l'importo massimo ammissibile tenendo conto che il socio cooperatore potrebbe scendere, in caso di accettazione integrale della sua richiesta, al di sotto delle azioni minime da sottoscrivere in relazione agli scambi mutualistici attivati con la cooperativa (forniture energetiche di energia elettrica e gas) e lo comunicherà al socio richiedente.

A seguito di tale comunicazione il socio richiedente, entro la data di chiusura della finestra, dovrà indicare l'importo che intende richiedere pena la decadenza della richiesta stessa.

I soci cedenti non potranno sottoscrivere ulteriori azioni della cooperativa nel corso dell'anno in cui presentano la richiesta di cessione.

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.